



## CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



### Deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 06/07/2016

---

OGGETTO: Sentenza n. 960/2015 emessa dal Tribunale di Marsala. VALLONE Gaetano c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **sei** del mese di **luglio** alle ore 12,30 in Castelvetrano nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 532/Gab del 22/03/2016, assistito dal Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO, adotta la presente deliberazione con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, trasmessa in data 04/07/2016, di seguito integralmente trascritta:

*“PREMESSO che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore il 2.10.2012, il sig. VALONE GAETANO, nato il xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx e ivi residente nella via xxxxxxxxxxxxxxxx, ha chiesto al Tribunale di Marsala il risarcimento dei danni asseritamente subiti all'immobile di sua proprietà sito in Castelvetrano nella via xxxxxxxxxxxxxx a causa delle infiltrazioni di acqua proveniente dalla vicina caditoia delle acque piovane (All. 1);*

*CHE costituitosi ritualmente in giudizio il Comune ha contestato le richieste attoree chiedendone il rigetto (All. 2); VISTA la Sentenza n° 960/2015 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 27.01.2016 (All. 3) con la quale, in accoglimento delle difese dell'Ente, il giudice del Tribunale di Marsala, dott.ssa Filippetta Signorello, ha parzialmente accolto le richieste dell'attore e condannato il Comune, riconosciuto responsabile al 50%, a pagare all'attore la somma di € 6.829,36, oltre al 50% delle spese di lite, determinate in € 2.000,00 oltre esborsi, spese forfettarie e accessori di legge e il 50% di quelle di C.T.U.;*

*VISTO il Decreto del Giudice del 5.12.2014 con il quale è stato liquidato il compenso in favore del C.T.U., ing. Antonio Spina per € 1.473,53 oltre accessori e costi per totali € 1.869,63 (All. 4);*

*VISTA la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaudo prot. n° 7907leg/G del 18.12.2015 (All. 5) con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'inopportunità di proporre appello e l'annotazione positiva del Sindaco;*

*VISTA la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio di Staff Legale e Contenzioso n° 117 del 9.03.2016 (All. 6) con la quale è stata liquidata in favore del CTU ing. Antonio Spina la somma di € 1.235,21 pari alla differenza tra il compenso riconosciuto dal Giudice e l'acconto già corrisposto dall'attore;*

*VISTA Determinazione del Dirigente dell'Ufficio di Staff Legale e Contenzioso n° 201 del 12.04.2016 (All. 7) con cui è stata impegnata la somma di € 222,50 finalizzata al pagamento dell'imposta di registrazione della Sentenza di cui sopra;*

*RILEVATO che, in virtù della condanna al 50% delle spese di lite, il Comune deve recuperare nei confronti dell'attore Vallone Gaetano la somma di € 300,42, pari alla differenza tra quanto di competenza del Comune e quanto corrisposto al CTU, oltre ad € 111,25 pari al 50% delle spese di registrazione della Sentenza n° 960/2015 di cui sopra, e che entrambe tali somme possono essere detratte da quelle ancora da corrispondere;*

VISTA il prospetto a firma dell'avv. Daniela Grimaudo, procuratore ad litem del Comune nel giudizio di cui sopra (All. 8), con il quale si quantificano le somme dovute al sig. VALLONE Gaetano come segue:

1) SOMME DOVUTE EX SENTENZA

SORTE	€	6.829,36
SPESE LEGALI imponibili (compensi)	€	2.000,00
SPESE FORFETTARIE 15% su € 2.000,00	€	300,00
CAP su € 2.300,00	€	92,00
IVA su € 2.392,00	€	526,24
ESBORSI	€	235,00
SPESE DI CTU (50%)	€	934,82
SPESE DI REGISTRAZIONE	€	111,25
<b>TOTALE 1)</b>	<b>€</b>	<b>11.028,67</b>

2) SOMME ANTICIPATE DA DETRARRE

SPESE DI REGISTRAZIONE (50%)	€	111,25
SPESE DI CTU € 1.235,21 (somma pagata) - € 934,79 (somma di competenza)	€	300,42
<b>TOTALE 2)</b>	<b>€</b>	<b>411,67</b>
3) <u>TOTALE GENERALE (1) - (2)</u>	<b>€</b>	<b>10.617,00</b>

CHE, pertanto, la somma da corrispondere al Sig. VALLONE GAETANO ammonta ad € 10.617,00;

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. l.gvo 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura al codice missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016;

CHE pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della somma di cui sopra, pari ad € 10.616,97 in favore del sig. VALLONE GAETANO;

CONSIDERATO, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consuntiva delibera 2/2005 del 23.12.2005);

CHE la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziari (cfr. Corte dei Conti - sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

CHE, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, Cass. Civ. Sez. 1, 16/06/2000, n. 8223);

VISTO lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c. 1 lett. b) punto 6 1° periodo del TUEL;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 194 comma 1 lettera a) del D. l.gv 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;  
per quanto premesso,

PROPONE

Al Commissario Straordinario

- 1) *PRENDERE ATTO della sentenza n° 960/2015 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 27.01.2016, con la quale si condanna il Comune di Castelvetro a risarcire il 50% dei danni subiti dal sig. VALLONE Gaetano, nato il xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx e ivi residente nella via xxxxxxxxxxxxxx, ponendo in capo al Comune il 50% delle spese di lite e di C.T.U.;*
- 2) *RICONOSCERE come riconosce, che la somma totale di € 10.617,00 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 960/2015 del Tribunale di Marsala e ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere al Sig. VALLONE GAETANO nato il xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx e ivi residente nella via xxxxxxxxxxxxxx;*
- 3) *DARE ATTO che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 10.617,00 cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 – programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D.Lgvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare danni certi e gravi all'Ente;*
- 4) *DEFINIRE l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;*
- 5) *DARE MANDATO al Dirigente dell'Ufficio di Staff Legale e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore del Sig. VALLONE GAETANO;*
- 6) *DARE ATTO che la presente prenotazione rientra nelle fattispecie previste dell'art. 163 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;*
- 7) *TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla competente procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.”*

Osserva:

- Che la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 17/12/2015, notificata al Comune in data 22/01/2016, non impugnata, su parere espresso dal Dirigente dell'Ufficio Legale, è passata in giudicato e per conseguenza la esecuzione della sentenza stessa costituisce atto dovuto, rispetto al quale nessuna ulteriore valutazione è ammissibile;
- Che il calcolo delle somme complessivamente dovute all'attore Vallone Gaetano, effettuato dal Legale del Comune, Avv. Daniela Grimaudo che in proposito ha anche fornito adeguati chiarimenti al Collegio dei Revisori appare pienamente corretto;
- Che la proposta, corredata dai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile e dalla indicazione della imputazione di spesa, è meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori;

Per le superiori considerazioni;

## DELIBERA

- 1) *PRENDERE ATTO della sentenza n° 960/2015 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 27.01.2016, con la quale si condanna il Comune di Castelvetro a risarcire il 50% dei danni subiti dal sig. VALLONE Gaetano, nato il xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx e ivi residente nella via xxxxxxxxxxxxxx, ponendo in capo al Comune il 50% delle spese di lite e di C.T.U..*
- 2) *RICONOSCERE come riconosce, che la somma totale di € 10.617,00 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 960/2015 del Tribunale di Marsala e ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere al Sig. VALLONE GAETANO nato il xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx e ivi residente nella via xxxxxxxxxxxxxx.*
- 3) *DARE ATTO che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 10.617,00 cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 – programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D.Lgvo n°*

126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare danni certi e gravi all'Ente.

- 4) DEFINIRE l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) DARE MANDATO al Dirigente dell'Ufficio di Staff Legale e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore del Sig. VALLONE GAETANO.
- 6) DARE ATTO che la presente prenotazione rientra nelle fattispecie previste dell'art. 163 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente.
- 7) TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla competente procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.
- 8) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Lì, 06/07/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

*f.to Enrico Caruso*

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

**Il Commissario Straordinario**  
*f.to dott. Francesco Messineo*

---

**Il Segretario Generale**  
*f.to dott. Livio Elia Maggio*

---

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, 06/07/2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to dott. Livio Elia Maggio*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE AFFARI GENERALI

UFFICIO LEGALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

**OGGETTO:** Sentenza n. 960/2015 emessa dal Tribunale di Marsala. Valore Gaetano c/ Comune di Castelvetrano. Prosa d'alto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Esaminata ed approvata dal  
Commissario Straordinario  
il 18.5.2016  
con deliberazione n° 29

Dichiara immediatamente esecutiva e sensi  
dell'art. 12 co. 2° della l.R. 44/91

NO  
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed il  
rispetto alla regolarità e alla correttezza dell'azione  
amministrativa esprime parere:

Data 18.5.2016 *Il Dirigente*  
IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime parere:

Data 18.5.2016 *Il Dirigente*  
IL DIRIGENTE CONSABINETTORE  
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
E GESTIONE DELLE RISORSE  
(Dot. Anna Antonino DI COMO)

IMPIEGHI DELLA SPESA  
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE  
PROPOSTA € 10.244,00

A. CAP. 3030 - UFF. 682

Data 18 MAG 2016

IL RESPONSABILE



*Il Responsabile*

IL RESPONSABILE (O) STAFF SINDACO  
(Gusmano Di Majo)

*Il Responsabile*

## II. SINDACO

**PREMESSO** che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore il 7.10.2012, il sig. **VALLONE GAETANO**, nato il ..... e ivi residente nella via ....., ha chiesto al Tribunale di Marsala il risarcimento dei danni asseritamente subiti all'immobile di sua proprietà sito in Castelvetro nella via ..... a causa delle infiltrazioni di acqua proveniente dalla vicina caditoia delle acque piovane (AIL 1);

**CHÉ** costituitosi ritualmente in giudizio il Comune ha contestato le richieste attoree chiedendone il rigetto (AIL 2);

**VISTA** la Sentenza n° 960/2015 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 27.01.2016 (AIL 3) con la quale, in accoglimento delle difese dell'Ente, il giudice del Tribunale di Marsala, dott.ssa Filippetta Signorella, ha parzialmente accolto le richieste dell'attore e condannato il Comune, riconosciuto responsabile al 50%, a pagare all'attore la somma di € 6.829,36, oltre al 50% delle spese di lite, determinate in € 2.000,00 oltre esborsi, spese infettate e accessori di legge e il 50% di quelle di C.T.U.;

**VISTO** il Decreto del Giudice del 3.12.2014 con il quale è stato liquidato il compenso in favore del CTU, ing. Antonio Spina per € 1.773,53 oltre accessori e costi per totali € 1.869,63 (AIL 4);

**VISTA** la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaudo prot. n° 790/legGE del 18.12.2015 (AIL 5) con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'opportunità di proporre appello e l'annotazione positiva del Sindaco;

**VISTA** la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio di Staff Legale e Contenzioso n° 117 del 5.03.2016 (AIL 6) con la quale è stata liquidata in favore del CTU ing. Antonio Spina la somma di € 1.235,21, pari alla differenza tra il compenso riconosciuto dal Giudice e l'importo già corrisposto dall'attore;

**VISTA** Determinazione del Dirigente dell'Ufficio di Staff Legale e Contenzioso n° 201 del 12.04.2016 (AIL 7) con cui è stata impegnata la somma di € 222,50 finalizzata al pagamento dell'imposta di registrazione della Sentenza di cui sopra;

**RILEVATO** che, in virtù della condanna al 50% delle spese di lite, il Comune deve recuperare nei confronti dell'attore Vallone Gaetano la somma di € 360,42, pari alla differenza tra quanto di competenza del Comune e quanto corrisposto al CTU, oltre ad € 111,25 pari al 50% delle spese di registrazione della Sentenza n° 960/2015 di cui sopra, e che entrambe tali somme possono essere dedotte da quelle ancora da corrispondere;

**VISTA** il prospetto a firma dell'avv. Daniela Grimaudo, procuratore ad litem del Comune nel giudizio di cui sopra (AIL 8), con il quale si quantificano le somme dovute al sig. VALLONE Gaetano come segue:

### I) SOMME DOVUTE EX SENTENZA

SORTE	€	6.829,36
SPESA UGUALI (imponibili) (cont/sensi)	€	2.093,00
SPESA UGUALI 15% su € 2.000,00	€	300,00
CAP su € 2.300,00	€	92,00
IVA su € 2.392,00	€	526,74
ESBORSI	€	735,00
SPESA DI CIU (50%)	€	934,82
SPESA DI REGISTRAZIONE	€	111,25
<b>TOTALE 1)</b>	<b>€</b>	<b>11.078,67</b>

**2) SOMME ANTICIPATE DA DETTRARRE**

SPESA DI REGISTRAZIONE (50%)	€	111,25
SPESA DI CIU (€ 1.236,21 (somma pagata) - € 904,99 (guerra di non petenza))	€	300,42
<b>TOTALE 2)</b>	<b>€</b>	<b>411,67</b>

**3) TOTALE GENERALE (1) - 2) \_\_\_\_\_ € 10.617,00**

CHE, pertanto, la somma da corrispondere al Sig. VALLONE GAETANO ammonta ad € 10.617,00;

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di importo sopra costituito debita fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. L. gvo 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura al codice missione 1 - programma II - titolo 1 - macroaggregato 110 del ridigendo bilancio 2016;

CHE pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della somma € (sei sopra, pari ad € 10.616,97) in favore del sig. VALLONE GAETANO;

CONSIDERATO, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale o, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Siciliana - Sez. riunite in sede consultiva - delibera 2/2005 del 23.02.2005);


CHE la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. Corte dei Conti - sez. di controllo - Tribù Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

CHE, pertanto, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquisizione alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'imputazione (cfr. Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia -



delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento e della legittimità del debito risulta ne necessario incombente, essendo inteso dal citato art.194 (sic, Cass. Civ. Sez. I, 16/06/2000, n.8223);

**VISTO** lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'allegato parere  dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c. 1 lett. b) punto 6 1° periodo del TUEL;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità contabile;

**VISTO** l'art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità del prescrite provvedimento;

per quanto sopra premesse,

#### **PROPONE**

al Commissario Straordinario

1) **PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 960/2015 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 27.03.2016, con la quale si condanna il Comune di Castelverrano a risarcire il 50% dei danni subiti dal sig. **VALLONE Gaetano**, nato il 17.07.1947 a Castelverrano e ivi residente nella via " " n° 27, ponendo in capo al Comune il 50% delle spese di lite e di C.T.U.;

2) **RICONOSCERE** come riconosce, che la somma totale di € 10.617,00 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 960/2015 del Tribunale di Marsala è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. L. n° 18.08.2000 n° 267, da corrispondere al Sig. **VALLONE GAETANO nato il 17.07.1947 a Castelverrano e ivi residente nella via " " n° 27**;

3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 10.617,00 cui può farsi fronte con le disponibilità all'occorrenza al codice missione 1 - programma 1A - titolo 1 - macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L. n° 174/2012, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare danni certi e gravi all'Ente;

4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;

5) **DARE MANDATO** al Dirigente dell'Ufficio di Staff Legale e Contenzioso di compiere:

ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore del Sig. VALLONE GASTANO;

6) **DARE ATTO** che la presente pronotazione di impegno ricentra nelle fattispecie previste nell'art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;

7) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente procura della Corte dei Conti in conformità a disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.



IL SINDACO  
IL SINDACO  
(Avv. Felice Junior Ercole)

IL SINDACO  
IL SINDACO  
(Avv. Felice Junior Ercole)



**COMUNE DI CASTELVETRO**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Parere n. 50/2016 del 01/07/2016 Prot. 60

AL Segretario Generale  
Dr. Livio Ella Maggio  
SEDE

**PARERE** sulla proposta di deliberazione Commissariale  
(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale).

Proposta di delibera da Affari Generali Ufficio Legale.

**Oggetto:** Sentenza n. 950/2015 emessa dal Tribunale di Marsala - Vallone Gaetano  
di Comune di Castelvetro. Prisa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

**Il Collegio dei Revisori :**

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati ;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità - art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente  
del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Vista la nota di chiarimento prot.42 GAB del 29.06.2016 , pervenuta a seguito  
esplicita richiesta da parte di questo Collegio prot. rev 55/2016 , che si allega al  
presente parere (lett.A) , nella quale viene esplicitato il calcolo del 50% delle  
somme liquidate al C7U pari ad euro 934,82 , a carico di codesto Ente .

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 10.617,00 al redigendo Bilancio di Previsione 2016.

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI



Rag. Maria Nastasi (Presidente)

Dr. Angela Nastasi (Componente)

Dr. Giacomo Elia (Componente)

Assente Giustificato

Sentenza n° 960/2015 Tribunale di Marsala  
VALLONE GAETANO c/ COMUNE di CASTELVETRANO

\*\*\* \*\*

1) SOMME LIQUIDATA AL C.T.U. ing. Spina – Decreto del 5.12.2014

COMPENSO	€	1.473,53
C.N.P.A.I.A. 4% su € 1.473,53	€	58,95
IVA 22% su € 1.532,48	€	337,15
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.869,63</b>

La superiore somma va divisa tra le parti in virtù della condanna del Comune a pagare le spese legali al 50% (Sentenza n° 960/2015 pag. 7)

2) SOMME DI COMPETENZA DI CIASCUNA PARTE

€ 1.869,63 : 2 € 934,82

3) SOMME PAGATE AL CTU DALL'ATTORE a titolo di acconto

Fattura n° 16/2014 € 500,00


4) SOMME PAGATE DAL COMUNE

€ 1.869,63 - € 500,00 (Prov. n° 117/2016) € 1.235,23

5) TOTALE DA DETRARRE DALLA SOMMA DOVUTE EX

SENTENZA (4 - 2) € 300,39

Castelvetro, 23.06.2016

Avv. Daniela Grimaldo  


Studio Legale

Carlo Bramonte - Fabio Giacomino - Carlo  
Tramonte

Avvocati Abilitati

COPIA

ALL. 1

COMUNE DI  
CASTELVETRANO

- 2 OTT 2012

Prot. N. 45753

TRIBUNALE DI MARSALA

Sez. I - F. S. DISTACCATA DI CASTELVETRANO -

Atto di citazione

Il Signor Valone Gaetano, nato a ... (197) il ... ed ivi  
residente nella Via ... C.F. ... ; rappresentato  
e difeso, giusta procura stessa a margine del presente atto, dall'Avv. Carlo  
Tramonte, del Foro di Trapani, C.F.: TRM CRL 78525 H700R, P.R.C.:  
carlo.bramonte@avvocati.trapani.legalmail.it, con studio in Trapani nella Via  
Livio Bassi n. 6, elettivamente domiciliato in Gibellina (TP) nella Via  
Michele Amari n. 3, presso lo studio dell'Avv. Calogera Falco, al fine di  
aver riconosciuto le proprie ragioni, espone quanto segue

In Fatto

Il Signor Valone è proprietario di un abitazione sita in Castelvetro nella  
Via ... dove lo stesso abita unitamente alla propria moglie.  
Nel corso dell'anno 2011, questi si avvedeva della comparsa di alcune  
crepature nel muro esterno della propria abitazione, in particolare nella  
parte della stanza adibita a salotto, situata ad angolo tra la Via ... e la  
Via ...  
Successivamente, nel dicembre dello stesso anno, la pavimentazione di tale  
stanza subiva un evidente cedimento strutturale, con la comparsa di crepe  
anche nella parte interna dell'abitazione.  
Tale cedimento strutturale insisteva particolarmente verso l'angolo della  
stanza dove, in corrispondenza all'esterno, era situato con un pozzetto  
comunale di allaccio alla rete fognaria, posta sulla parete esterna del  
muro dell'abitazione.

Si delega alle rappresentanze e  
difesa nella presente procedura  
e giudizio, in ogni fase e grado,  
anche di appello, opposizione,  
esecuzione ed opposizione  
all'esecuzione, all'Avvocato  
Carlo Tramonte, del Foro di  
Trapani, con studio in Trapani,  
Via Livio Bassi n. 6, eleggendo  
domicilio in GIBELLINA  
NELLA VIA MICHELE  
AMARI N. 3, PRESSO LO STUDIO  
DELL'AVV. CALOGERA  
FALCO

considerandogli  
sunt i poteri inerenti e  
consequenti al mandato, ivi  
compreso quello di appellare,  
ritirare term in cause,  
transigere e costituire  
giudizialmente e extragiudizialmente,  
rinunziare agli atti ed accettare rinunce, transarre  
somme e rilasciare quietanze,  
deporre e utilizzare documenti  
decisivi, proporre domande  
risarcitorie e fare costituirsi  
da altri procuratori o vengano  
concesso le stesse facoltà

DICHIARA

di essere stato informato, ai  
sensi dell'art. 4, 3° comma, del  
d.lgs. n. 28/2010, della  
possibilità di ricorrere al  
procedimento di mediazione in  
prevista e dei benefici fiscali di  
cui agli artt. 37 e 20 del  
medesimo d.lgs.  
Dichiaro, inoltre, di aver  
ricevute tutte le informazioni  
previste dagli artt. 7 e 13 del D.  
Lgs. 28.06.2003, n. 196 e posto il  
proprio consenso al trattamento  
dei dati personali per  
l'espletamento del mandato  
ricevuto.

Valone Gaetano

Per autentica  
Avv. Carlo Tramonte

Carlo Tramonte

138/2012  
TRIBUNALE DI MARSALA  
SEZIONE I  
2-10-2012  
1623

*Studio Legale*

*Giuseppina Bottecheri - Fabio Gasparini - Paolo  
Tramontano*

*Stipendi Associati*

Il Signor Vallone, quindi, preoccupato per l'accaduto, avanza istanze al Comune di Castelvetro al fine di poter effettuare un sopralluogo e verificare eventuali perdite di acqua dal pozzetto *de quo* (Cfr. doc. n. 7).

In seguito a tale istanza, in data 31.01.2022 un tecnico del Comune, Signor Giobbe, si recava sul posto onde verificare la presenza di danni nel pozzetto. Al sopralluogo erano presenti, altresì, l'Architetto Galafano, il Signor Giancentieri ed il geologo Ciccio.

Quest'ultimo, su richiesta del Signor Vallone, effettuava un'analisi endoscopica nel pozzetto comunale accertando la presenza di fratture nella pareti dello stesso, nonché evidenti rotture nell'allaccio con la rete fognaria comunale che impedivano il normale deflusso delle acque piovane, con evidente infiltrazione delle stesse nelle fondamenta dell'abitazione del Signor Vallone.

Tali infiltrazioni, quindi, probate nel tempo, avevano procurato un notevole accumulo di acqua lungo il fronte angolare del fabbricato danneggiando le fondamenta dell'immobile, con la conseguenza della comparsa delle crepe nelle pareti ed il successivo cedimento della pavimentazione.

Tale analisi dei danni, si ribadisce, è frutto di accertamenti tecnici effettuati dal geologo Dott. Ciccio, e contenuti nella perizia tecnica a sua firma, offerta in produzione (Cfr. doc. n. 5 e 6).

A causa dei tombini danneggiati, quindi, il Signor Vallone subiva notevoli danni alla propria abitazione e, per tali ragioni, ne chiedeva il risarcimento al Comune di Castelvetro, proprietario e custode dell'impianto fognario danneggiato (Cfr. doc. 2).



## *Studio Legale*

*Susanna Catalano - Fabio Giacchino - Cecilia  
Trapani*

*Avvocati e Procuratori*

L'ente comunale, a seguito del sopralluogo effettuava i lavori necessari per la riparazione del pozzetto danneggiato, ma rimaneva sordo alla richiesta di risarcimento del danno.

Il Signor Vallone, allora, dava incarico all'Arch. Galfano al fine di effettuare la valutazione dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà in conseguenza delle infiltrazioni di acqua, danni che venivano quantificati in € 24.599,42, come di seguito calcolati: € 12.221,42 (€ 10.130,35 + I.V.A. 21%) per lavori a misura, € 3.778,00 (€ 7.980,00 - I.V.A. 10%) per consolidamento fondazioni, cd € 3.600,00 per competenze tecniche e spese generali, come da perizia tecnica estimativa a firma del professionista (Cfr. doc. n. 4); a tale cifra deve aggiungersi, ancora, l'importo di € 2.420,00 (2.000,00 + I.V.A. 21%) occorrente per il trasloco della mobilia, contenuta nella stanza danneggiata, per il tempo necessario per l'effettuazione dei lavori (Cfr. preventivo di spesa, doc. n. 3), per una cifra complessiva, quindi, di € 27.019,42 (€ 24.599,42 + € 2.420,00).

E' da considerare, poi, che dal dicembre del 2011 il Signor Vallone non può usufruire di parte della propria casa, stante l'impraticabilità della stanza oggetto del vizio della pavimentazione, con l'evidente conseguenza di uno stravolgimento delle abitudini familiari.

Tale limitazione, a ben vedere, si configura come un vero e proprio danno esistenziale subito dalla famiglia dell'allora, danno che merita di essere risarcito autonomamente dal danno patrimoniale sopra calcolato.

### **In Diritto**

In base all'art. 2051 c.c., "... ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia ...".

*Studio Legale*

*Antonino Carlucci Fabio Grassano Carlo*  
*Trapani*

*Avvocati Abilitati*

La proprietà e la custodia dell'impianto fognario, nonché dei pozzetti di raccolta delle acque, è dell'ente comunale che provvede al loro funzionamento ed alla loro manutenzione.

Nella fattispecie sottoposta a Questo Giudicante, il Comune di Castelvetrano, proprietario e custode dell'impianto fognario comunale cui fa parte il pozzetto di raccolta delle acque reflue danneggiato, è responsabile per i danni da quest'ultimo cagionati all'abitazione dell'odierno attore.

Come provato dalla perizia tecnica a firma del geologo Dott. Giacomo, nonché dalla esperanda CTU che si chiede fin d'ora, il cedimento della pavimentazione di parte dell'immobile del Signor Vallone è accaduto per la notevole quantità d'acqua infiltratasi nelle fondamenta dell'abitazione, acqua che fuoriusciva dal pozzetto di raccolta danneggiato.

E' di tutta evidenza, quindi, che in base alla normativa di cui sopra, l'odierna parte convenuta, custode del pozzetto fognario danneggiato, è tenuta al risarcimento del danno subito dal Signor Vallone.

In base a costante giurisprudenza, infatti, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (Cir. Cass. 5308/2007)

Il Comune è la persona giuridica proprietaria dell'impianto fognario, oltre che il custode dello stesso, ed è obbligato, quindi, a tenere i beni di sua competenza in uno stato di manutenzione tale da evitare che questi rappresentino un'insidia o una fonte di danno per i cittadini.

## *Studio Legale*

*Giuseppe Catalano - Fabio Giacalone - Carlo  
Trionfo*

*Avvocati e Procuratori*

Stante che questo non è avvenuto, l'ente comunale aveva l'obbligo, oltre che alla riparazione del pozzetto danneggiato, anche al risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva manutenzione, danni quantificati in complessive € 27.019,42.

\*\*\*

In base al disposto di cui all'art. 2043 c.c., poi, chi cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato del danno procurato.

Il successivo art. 2059 c.c., dispone che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Invero, un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale normativa, conferma la configurabilità del danno non patrimoniale - nella figura del danno esistenziale - nel caso di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili nella persona, sia quale soggetto singolo sia nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, diritti garantiti dagli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. (Cass., s.u., n. 2697/08; Cass. n. 13546/06; Cass. n. 2318/06).

Più specificatamente, la giurisprudenza ha ritenuto il c.d. danno esistenziale quale danno non patrimoniale che colpisce la sfera esteriore del soggetto, pregiudicandone il *fare creditizio*, alterandone le abitudini di vita, gli assetti relazionali con gli altri consociati, stravolgendo la quotidianità dell'individuo, tenendo conto delle modalità di interazione sociale.

Nell'odierna fattispecie, il danno all'abitazione del Signor Vallone, procurato dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal pozzetto comunale, impediva a questo ed alla di lui famiglia di utilizzare parte della propria casa.

*Studio Legale*

*Masimaria Catalano - Fabio Gianaloro - Carlo  
Tramuntana*

*Avvocati Associati*

Per tali ragioni, è lapalissiano che tale limitazione ben può configurarsi come un danno alla normale vita familiare, pregiudicandone il fare abituale, e per questo motivo risarcibile ex art. 2059 c.c.

Per le motivazioni anzi esposte, per ogni altra nascente dal fatto o dalla legge, il Signor Vallone Gaetano, a mezzo del sottoscritto procuratore

**Cita**

Il Comune di Castelvetro, persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica in Castelvetro (FE) nella Piazza Umberto I, si compare innanzi al Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetro, per il giorno 06 febbraio 2013, ore 18:00 s.e., nei locali delle ordinarie sedute, siti in Castelvetro nella Via Giallonghi, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima di tale data, nei modi e nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 c.p.c. e con l'espresso avvertimento che la mancata o la tardiva costituzione implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni.

**VOGLIA IL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA**

**- SEZIONE DISTACCATA DI CASTELVETRO -**

Reclute ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

- Ritenere e dichiarare, che i danni all'abitazione del Signor Vallone venivano cagionati a causa della rottura del pozzetto fognario, posizionato in prossimità dell'immobile in oggetto;
- Conseguentemente, condannare, con ogni e qualsivoglia statuizione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il Comune di Castelvetro, in qualità di custode dell'impianto fognario danneggiato, al risarcimento dei superiori danni quantificati in € 27.019,42.

*Studio Legale*

*Antonino Cicalano - Fabio Cicalano - Carlo  
Tramonte*

*Avvocati Abilitati*

- Condannare, altresì, il Comune di Castelvetrano al risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., quantificato in € 5.000,00, o nella maggiore o minore somma che questo Giudicante riterrà di giustizia.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria:

- Si chiede ammettersi CTU tecnica, al fine di accertare le cause dei danni all'abitazione dell'odierno attore, nonché la loro consistenza.
- Si chiede, inoltre, emettere ordine di esibizione, al Comune di Castelvetrano, avente ad oggetto il provvedimento mediante il quale veniva disposta, successivamente al sopralluogo del 31.01.2012, la ripulitura del pozzetto di raccolta delle acque reflue danneggiato, posizionato ad angolo fra la Via ..... e la Via .....

Si producono documenti come in indice.

Fatto salvo ogni altro diritto, derivante dal fatto o dalla legge.

Si dichiara espressamente che il valore del presente procedimento è pari ad € 22.019,42, e per questo è soggetto al pagamento del contributo unificato dell'importo di € 450,00.

Trapani/Castelvetrano, 28.09.2012

Avv. Carlo Tramonte



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Carlo Tranonte, in sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. del Tribunale di Massala, sezione distaccata di Castelvetro, ha notificato copia del suesposto atto al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica in Castelvetro nella Piazza Umberto I, coi raccomandati e notificando copia mediante consegna a mani

dell'ingegnera dell'ufficio postale

Cesare Giannini T. 4

Castelvetro, li 02/10/2012

A. Ferraro

COMUNE DI CASTELVETRANO  
C.A.P. 03241  
P. DANIELA GRIMAUDO  
P.E.C. DANIELA.GRIMAUDO@COMUNECASTELVETRANO.IT  
Piazza Umberto I° n.2  
03241 904257 fax 0324 904244  
03021 CASTELVETRANO

TRIBUNALE DI MARSALA  
SEZIONE DISTACCATA DI CASTELVETRANO

ALL. 2

Comparsa di costituzione e risposta

COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Felice Junior Errante, per carica domiciliata in Piazza Umberto I, presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Grimaudo (c.f. GIMDNL59M59F061G, Fax n° 0924904244, P.E.C. *dgrimaudo@pec.comune.castelvetro.it*), giusta deliberazione di G.M. e mandato a margine del presente atto;

- convenuto -

CONTRO

VALLONE GAETANO, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Terrante;

- attore -

\*\*\* \*\*

Rispetto impugnativamente tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo del presente giudizio, contestata la documentazione tutta posta a sostegno della domanda, per il comparsa Comune di Castelvetro si spiegano le seguenti eccezioni e c.f.esc.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. - Con atto di citazione notificato il 2.10.2012 il sig. Gaetano Vallone ha convenuto la Civica Amministrazione all'udienza del 6.02.2013 per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti al proprio immobile, sito nella via ... a causa del cedimento della struttura prevezato, a suo dire, dalla infiltrazione nel sottosuolo d. acqua proveniente da un puzzone della fognatura comunale, poste in prossimità dell'immobile.  
Quantifica il danno subito nella somma complessiva di € 32.019,42, di cui € 5.000,00 per danno non patrimoniale.

Nelle cause è Sindaco, legale rappresentante pro tempore, del Comune di Castelvetro, JULESSO a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni fase e grado l'Avv. Daniela Grimaudo e mi conferisco ogni facoltà di legge, mi sottopongo a quella di transige, quibuscum, rinunzio agli atti, accettando rinunze, eleggere Abbonillo, proporre dotazioni rinvenzionata e di dare un torto in causa. E' attituto, stesso si nominato presidente la Manif. di accedere agli archiviati utili alla Giken del Firm. Inglin, ai fini della legge sulla privacy, delinea di avere presso l'Avv. Daniela Grimaudo resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss. modif. autorizzaco il trattamento dei dati personali e dell'ente necessari ai fini della difesa. Avv. Daniela Grimaudo

CASTELVETRANO  
Il Sindaco  
Dott. Felice Junior Errante  
Verg. la firma  
Avv. Daniela Grimaudo

Pone lo stesso a sostegno della richiesta risarcitoria la responsabilità dell'Ente per asserita violazione dell'art. 2045 c.c. e dell'art. 2051 c.c.

**II** . Nessuna pretesa risarcitoria può vantare l'attore nei confronti della intervenuta Civica Amministrazione, per i motivi che si va ad esporre

**III** . Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità della P.A. per i danni derivati agli utenti dai beni di sua proprietà va ad essa ricondotta nella sua qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Sebbene il danneggiato non debba più provare l'esistenza di una insidia o trabocchetto, non può lo stesso essere esonerato dall'onere di provare non solo il fatto storico, ma anche gli elementi costitutivi dello stesso, il nesso di causalità, l'ingiustizia del danno e l'imputabilità soggettiva (da ultimo *Cass. Civ. Sez. III, 13.01.2012, n° 7937*)

*"In altri termini, - recita testualmente la sentenza - il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa".*

Nel caso che ci occupa non esiste prova alcuna né della potenziale pericolosità della cosa, né tanto meno che l'evento sia derivato da questa.

**IV** . Infatti, in data 31.01.2012, a seguito di richiesta pervenuta al prot. gen. del Comune al n° 2977 del 13.01.2012, i tecnici del Comune unitamente all'arch. Giuseppe Galfano, perito incaricato dall'odierno attore, hanno effettuato un accertamento congiunto sul pozzetto stradale posto vicino alla proprietà attorea. Hanno così preso atto che il problema segnalato all'Ente non riguardava un pozzetto fognario bensì un caditoia destinata a raccogliere e convogliare l'acqua piovana.



La differenza non è affatto rilevante.

Concretamente ai pozzetti fognari, destinati a raccogliere le acque provenienti dagli immobili (acque nere) e dalle caditoie stradali (acque bianche), queste ultime devono e convogliano verso la fognatura le sole acque meteoriche.

È evidente come l'afflusso di acqua sia notevolmente diverso, visto che le prime affluiscono praticamente di continuo, mentre le seconde solo occasionalmente, attesa anche la scarsità delle piogge che caratterizza il nostro territorio.

V. Nel corso dei sopralluoghi si è poi verificato che la caditoia era perfettamente integra, mentre il tubo che la collega alla fognatura comunale risultava staccato di poco dalla parete della caditoia nella parte più alta.

Ciò poteva determinare solo un modesto versamento di acqua all'esterno, tant'è che, nonostante la stagione piovosa, la terra intorno era solo leggermente umida, mentre la caditoia era perfettamente collocata sul terreno che non presentava cedimento alcuno.

È evidente che non esisteva la lamentata perdita di consistenza del suolo posta dall'Atto e a base della pretesa risarcitoria e che la causa dei danni all'immobile sia da ricercare altrove.

VI. In subordine alle precedenti eccezioni si aggiunge che, quant'anche il Giudice dovesse ritenere una responsabilità dell'Ente nella causazione dei lamentati danni, occorre anche accertare la rilevanza causale del fatto del danneggiato, sulla base del principio sancito nell'art. 1227 comma 1 c.c. secondo cui *"il danneggiato non può rispondere di quella parte del danno che non è a lui causalmente imputabile"*.

L'art. 2051 c.c. non è, infatti, fonte di responsabilità oggettiva, sussistendo questa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, e nulla esclude

l'applicazione nel caso di specie dell'art. 1227 e l.c. in merito al concorso del fatto colposo del creditore (*Cass. civile sez. III, del 3/11/02 n. 17152*).

Nel caso che ci occupa, i danni asseritamente subiti dall'attore appaiono più che altro riconducibili a difetti di costruzione dell'immobile ovvero alla mancanza di un adeguato compatteamento dell'area di sezione e ad una errata tecnica di costruzione.

In sostanza anche e volere ammettere che ci sia stato uno sverramento di acqua dalla caditoia nel terreno circostante, i danni lamentati non si sarebbero prodotti o sarebbero stati certamente inferiori se nella costruzione dell'immobile fossero state osservate le norme fondamentali di buona tecnica costruttiva.

**VII** - La domanda dell'attore è priva di ogni e qualsiasi prova, anche in ordine ai lamentati danni.

In occasione del sopralluogo esso non ha chiesto nemmeno di prendere visione degli stessi all'interno dell'abitazione, preferendo indicarli e qualificarli in assenza di contraddittorio.

In particolare, si contesta la richiesta di risarcimento per il trasloco dei mobili dalla stanza interessata dai pretesi danni, che appare immotivata ed incongrua.

Si contesta altresì la richiesta di risarcimento del danno esistenziale, non risultandone esistenti e provati i presupposti richiesti dall'art. 2059 e c.

Quando sopra premesso è ritenuto, si chiede che

#### **VOGLIA L'ILLUSTRO GIUDICE UNICO**

*Reiectis adversis, sulvis iuribus*

> ritenere e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo al Comune di Castelvetrano e per l'effetto rigettare la domanda attorea nei suoi confronti, poiché infondata in fatto e in diritto.


- > in subordine e gradatamente, ritenere e dichiarare eccessiva l'entità dei danni lamentati e per l'effetto ridarli al minimo possibile;
- > ritenere e dichiarare inesistente, non dovuto e non provato il chiesto danno esistenziale e per l'effetto, rigettare la relativa domanda;
- > ritenere e dichiarare che il sinistro si è verificato per effetto del concorso della condotta colpevole del danneggiato e, per l'effetto, ridare proporzionalmente la responsabilità del convenuto;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari e salvo ogni altro diritto.

Produzione come da indice al fascicolo

Castelvetro, 20.12.2012

Avv. Daniela Grimaudo



Sentenza n. 960/2015 pubbl. il 17/12/2015  
RG n. 80374/2012  
Repert. n. 1639/2015 del 17/12/2015



Ufficiale  
Silla  
AL.3

22/2016  
27.01.2016  
181  
27.01.2016

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**II TRIBUNALE di MARSALA**  
**SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica in persona del magistrato:

dot.ssa Filippetta Signorello

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

COMUNE DI  
CASTELVETRANO  
27 GEN 2016  
Prot. n. 2922

nella causa civile iscritta al n. 80374/2012 R.G.

**OGGETTO:** risarcimento danni ex art. 2051 c.c.

vertente

tra

**VALLONE GAETANO**, nato a ... il ... codice fiscale ...  
elettivamente domiciliato in Gibellina presso lo studio dell'Avv. Calogera Falco,  
rappresentato e difeso, giusta mandato ad litem stesso a margine dell'atto introduttivo del giudizio,  
dall'Avv. **TRAMONTE CARLO**,

- attore -

**COMUNE DI CASTELVETRANO**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'Avv. **GRIMAUDDO DANIELA**, giusta delibera di incarico di G.M. e mandato ad litem stesso a  
margine della comparsa di costituzione e risposta, effettivamente conciliata presso la Casa Comunale,

- convenuto -

Conclusioni delle parti:

Filippetta Signorello - Ufficiale Trib. Civ. Marsala



sentenza n. 909/2015 pubbl. il 17/12/2015

RG n. 80374/2012

Repart. n. 1639/2015 del 17/12/2015

attore: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che i danni all'abitazione del signor Vallone derivano originari a causa della rottura del pozzetto fognario, posizionato in prossimità dell'immobile in oggetto; conseguentemente, condannare con ogni e qualsivoglia statuzione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il Comune di Castelvetro, in qualità di custode dell'impianto fognario danneggiato, al risarcimento dei superiori danni quantificati in € 27.019,42; condannare, altresì, il Comune di Castelvetro al risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., quantifcato pari ad € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma che questo giudice riterrà di giustizia, oltre le spese.

Convenuto: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo al Comune di Castelvetro e per l'effetto rigettare la domanda attorea nei suoi confronti, poiché infondata in fatto e in diritto; in subordine e gradatamente, ritenere e dichiarare eccessiva l'entità dei danni lamentati e per l'effetto ridurre al minimo possibile, ritenere e dichiarare inesistente, non dovuto e non provato il chiesto danno esistenziale e per l'effetto, rigettare la relativa domanda; ritenere e dichiarare che il sinistro si è verificato per effetto del concorso della condotta colpevole del danneggiato e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente la responsabilità del convenuto; oltre le spese.

OMISSIS

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Vallone Giacomo agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti all'immobile di sua proprietà a causa della presenza di fratture nella parete di un pozzetto comunale che, provocando delle infiltrazioni nel terreno sottostante, ha danneggiato le fondamenta del suo fabbricato.

A tal fine invoca la responsabilità dell'ente comunale convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 27.019,42 a titolo di danni patrimoniali ed € 5.000,00 a titolo di danni non patrimoniali.

Il Comune di Castelvetro, contestando in fatto ed in diritto gli assunti avversi, ha negato la sussistenza del nesso causale tra lo stato dei luoghi ed i danni lamentati, rilevando che la condotta destinata alla raccolta delle acque piovane era perfettamente integra, presentando esclusivamente il



Sentenza n. 960/2015 pubbl. il 17/12/2015

RG n. 80374/2012

Repert. n. 1639/2015 del 17/12/2015

distacco del tubo di convoglio dalla parete della cassetta, circostanza che non avrebbe comunque ragionato i danni lamentati.

In ogni caso ha accettato la concorrente responsabilità dell'attore per difetto di costruzione del tabbettino.

Per tali motivi ha chiesto il rigetto dell'azione o, in subordine l'accertamento della concorrente responsabilità dell'attore, con riduzione del chiesto risarcimento danni a quanto effettivamente provato.

Il procedimento, istruito attraverso la documentazione agli atti, l'esecuzione dei testi indicati dalle parti e la CTU volta ad accertare quanto lamentato dall'attore, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dagli odierni comparenti.

Dalla documentazione agli atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi risulta che la cassetta posta nelle vicinanze dell'immobile di proprietà dell'attore presentava delle fessurazioni e, soprattutto, il tubo di collegamento idraulico con il sistema fognario non era sigillato al pozzetto e, nella parte superiore, era rotto.

Ciò emerge in maniera inconfutabile, oltre che dalle dichiarazioni, soprattutto dalle foto scattate in sede di sopralluogo eseguito da parte convenuta a seguito di perizia richiesta avanzata dall'attore.

Accertato lo stato dei luoghi, il giudizio è stato istruito attraverso la consulenza tecnica volta innanzitutto a verificare la sussistenza del nesso causale tra le condizioni in cui versava la cassetta ed il rivo all'epoca delle doglianze avanzate dall'attore ( per oggetto di lavori di riparazione) ed i danni manifestatisi all'immobile.

Il nominato consulente, esaminata la documentazione agli atti ed eseguiti i necessari sopralluoghi ha evidenziato che dalle foto a colori fornite dal Comune di Casole di Sopra e scattate durante l'intervento effettuato dal Comune si rileva che il pozzetto risulta quasi del tutto scollegato dalla tubazione di convogliamento alla linea principale con la conseguenza che le acque piovane convogliate nel pozzetto possono versarsi direttamente nel terreno adiacente al pozzetto e quindi nell'area di sede dell'edificio.



Considerando poi la tipologia delle fondamenta del fabbricato atoreo, la struttura del medesimo e l'epoca di realizzazione, sempre il CTU ha ritenuto che la struttura della fondazione dell'edificio, formata da un cordolo in c.a., risulta modesta e, tenuto conto che si trova nella parte superficiale del terreno, sensibile alle perturbazioni provenienti dalle zone superficiali del terreno; ha poi aggiunto che detto stato tensionale era comunque presente anche prima che parte attrice denunciasse l'effettiva del pozzetto e l'immobile era già stato oggetto di una precedente riparazione (...). Le cause del suddetto stato tensionale, possono essere probabilmente dovute alle ridotte dimensioni della fondazione.

Con riferimento, infatti, alle valutazioni geotecniche l'ing. Spina ha precisato che la saturazione del terreno sottoposta ad un'azione del 33% del carico limite e quindi della relativa stabilità del terreno,

Sulla scorta di tali accertamenti ha concluso ritenendo che la rottura della tubazione di collocamento tra il pozzetto e la linea principale ha comportato la saturazione del terreno e la riduzione del carico limite ovvero del carico sopportabile dalle fondazioni con l'incremento dello stato tensionale della muratura e la comparsa di ulteriori lesioni (...). Le perdite di acqua dal pozzetto rappresentano, pertanto, una conseguenza di un fenomeno tensionale già presente nella struttura.

Tali conclusioni sono state ribadite anche in sede di chiarimenti alle controdeduzioni formulate dal CT di parte attrice: anzi, il CTU ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal CTP, qualora fosse corretto quanto riferito dal geologo, non si saprebbe per quale motivo sia necessario intervenire con il consolidamento delle fondazioni, stante che con la riparazione del pozzetto sono state ripristinate le condizioni "precedenti" (...). La proposta di parte attrice di eseguire un consolidamento (...) può essere ritenuta valida solo se le valutazioni delle fondazioni non risultino adeguate a sostenere l'edificio indipendentemente dalla saturazione del pozzetto. Infatti, l'intervento proposto da parte attrice rappresenta un reale intervento di consolidamento delle fondazioni con l'incremento della portata e della rigidità del terreno.

Con la relazione depositata il 31.10.2014 il CTU ha infine quantificato i costi necessari a realizzare i lavori di ripristino e consolidamento



Abbone, della disamina di tutti gli accertamenti eseguiti dal CTU non può non evidenziarsi e dichiararsi la concorsuale responsabilità del Comune di Castelvetrano nella causazione dei danni riportati dall'immobile dell'attore.

È infatti pacifico che le condizioni in cui versava la edilizia hanno comportato lo sversamento delle acque nel terreno circostante con conseguente incidenza sul vicino limite della fondazione dell'immobile.

Altrettanto indiscutibile è comunque l'incidenza da riconoscere alle condizioni strutturali del fabbricato. Pertanto, concordando integralmente con le conclusioni rassegnate dal CTU, immuni da vizi logico-tecnici ed ampiamente esaustive e chiarificatorie del complessivo quadro oggetto del giudizio, si accetta e dichiara la concorsuale responsabilità degli odierni proprietari nella causazione dei danni subiti dall'immobile di parte attrice: quest'ultima responsabile per le modeste fondazioni dell'edificio che, di fatto, avevano già provocato precedenti lesioni allo stabile, ed il Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per non aver adempiuto alle obbligazioni gravanti sul custode (quali la manutenzione ordinaria/straordinaria del sistema fognario).

Dall'impossibilità di accertare l'esatta percentuale di responsabilità da addebitare all'una ed all'altra parte (considerato peraltro l'avvenuto mutamento dei luoghi), in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1227 e 2055 c.c., discende poi la pari concorsualità tra le parti.

Conseguentemente, il Comune di Castelvetrano dovrà risarcire all'attore Valloce Castano il 50% dei costi necessari a ripristinare i luoghi ed a riparare i danni.

A tal uopo, tuttavia, si precisa che non tutte le voci indicate dall'attore possono essere riconosciute.

Infatti, per come evidenziato dal CTU, i lavori relativi al consolidamento delle fondazioni possono essere ritenuti validi e necessari solo se le condizioni delle fondazioni non risultino adeguate a sostenere l'edificio indipendentemente dalla sistemazione del pozzetto.

Insomma, proprio considerando che l'avvenuta sistemazione del pozzetto ha fatto sì che si cristallizzasse la situazione e l'immobile non subisse ulteriori lesioni e danni, è incontrovertibile che i lavori relativi al consolidamento sono validi ad evitare o/o contenere futuri e prevedibili danni da



Sentenza n. 960/2015 pubbl. il 17/12/2015

RG n. 80374/2012

Repert. n. 1639/2015 del 17/12/2015

cedimenti strutturali dovuti sì all'incidenza di fattori esterni ma, contemporaneamente, aggravati proprio dalle minime condizioni delle attuali fondamenta.

Per tali motivi, la voce indicata al n. 2 della tabella riprodotta alle pagine 27 e 30 della relazione di CTU non può essere riconosciuta.

Concludendo, il Comune di Casalvelino, stante l'accettato concorso di colpa ex art. 2051 c.c., nella causazione dei danni subiti dall'immobile di parte attive, viene condannato al pagamento del 50% delle somme accessorie per i lavori interni ed esterni al fabbricato (voce n. 1), per le competenze tecniche (voce n. 3) e per il trasloco della mobilità (voce n. 4), il tutto pari ad € 6.829,36.

Non può invece essere riconosciuta alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale attante l'assoluta mancanza di qualsivoglia incontro preavvertito sul punto.

Nè l'esposizione di fatti e circostanze contenute nella comparsa conclusiva integra la suddetta cautela probatoria.

Le spese, in considerazione del parziale accoglimento delle domande di parte attive, vengono compensate al 50% con condanna del Comune di Casalvelino alla refusione in favore dell'attore del restante 50%.

Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico delle parti in solido.

#### P. Q. M.

Il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, nella causa n. 80374/2012 R.G., definitivamente pronunciando, respinge ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

dichiaro che i danni subiti dall'abitazione del signor Vallone sono da imputare alla concorrente responsabilità delle odierne parti in causa e, precisamente, con riferimento al convenuto Comune di Casalvelino, ai sensi dell'art. 2051 c.c.;

per l'effetto, considerata la concorrente e pari responsabilità, si condanna il Comune di Casalvelino al pagamento della complessiva somma di € 6.829,36, pari al 50% dei costi accessori e ripristino i luoghi, non potendosi invece riconoscere quale danno la voce indicata dal CTU al n. 2;

rigetta ogni ulteriore pretesa risarcitoria;



RG n. 80374/2015  
Repert. n. 1639/2015 del 17/12/2015

condanna il Comune di Castelvetrano a rimborsare all'attore il 50% delle spese di lite, quantificate pari (50%) ad € 2.000,00 per compensi di procuratore (€ 400,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase istruttoria ed € 650,00 per la fase decisoria); oltre spese forfettarie ed oneri accessori di legge; oltre esborsi pari (50%) ad € 235,00;  
pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU;

Così deciso in Cassala il 16/12/2015

Il Giudice


*Dott.ssa Filippa Signorile*

**Attestazione di conformità**

Io sottoscritto Avv. Carlo Tramonte, del Foro di Trapani, procuratore del Signor Valfiore Gaetano, attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis, del D.L. 179/2012, che la presente copia cartacea, composta da n. 7 pagine oltre la presente, della sentenza n. 960/2015, emessa dal Tribunale di Marsala il 16.12.2015 e depositata in data 17.12.2015, relativa al procedimento R.G. n. 80374/2012 fra il Signor Valfiore Gaetano ed il Comune di Castelvetrano, è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Trapani, 22.12.2015

Avv. Carlo Tramonte



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. del Tribunale di Marsala, ho notificato copia del sueseso atto al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore, presso il procuratore costituito Avv. Daniela Grimaudo, con studio in Castelvetro (TP) nella Piazza Umberto Primo I n. 5,

*di cui: dell'insig. della  
dell'ufficio probale Gonella Esposito et  
e Not. n. li 22/4/2016.*

*A. Furia*

*MARSALA  
UFFICIO NOTIZIALE ESERCIZIO*

U.N.E.F.  
UNIDALE - BANSALE

RE: 53277 CROM.

DIRITTO € .....

IMPOSTE € .....

TOTALE € .....

IN SUTROFENAE .....

SPERMECOSTE € .....

RIUALE .....

TASSE PER STAMPA

IN BANCHE RILEVATE

28/08/2016

UFFICIO COMUNICAZIONI

Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 10758/2014 del 05/12/2014  
RG n. 80374/2012

ALL. 4

**TRIBUNALE DI MARSALA**  
**IL GIUDICE ISTRUTTORE**

*Letta l'istanza presentata dall'ing. Antonio Spina,  
nominato C.T.U. nella causa civile n. 80374/2012 R. G.*

*promossa da*

**VALLONE GAETANO**

*contro*

**COMUNE DI CASTELVETANO**

*esaminata la relazione a firma del nominato C.T.U. depositata il 31 ottobre 2014.  
vista la legge 08/07/1980 n. 319, il D.P.R. 14/11/1983 n. 830 e l'art. 13 del D.P.R.  
27/07/1988 n. 352;  
visto il D.M. 30/05/2002 n. 24325,*

**LIQUIDA**

*Al nominato C.T.U. la somma di € 1.473,53 per onorario calcolato ai sensi dell'art. 1  
del D.M. 30/05/2002 e, precisamente, per n. 180 vacazioni di cui la prima calcolata  
pari ad € 14,68 e le successive pari ad € 8,15 ciascuna.*

*Il tutto oltre IVA ed oneri di legge.*

*L'ammontare come sopra liquidato è posto a carico di entrambe le parti in solido  
Marsala, 05/12/2014*

**H. GIUDICE**

*Dott.ssa Filippetta Signorello*



Libero Consorzio Comunale di Trapani

**Città di Castelvetro**

**Staff Sindacale Ufficio Legale**

Piazza Umberto I

Tel. 0924-909210 / 0924-909257

Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00

122 Castelvetro (TP)

Telefax: 0924-904244

Funzionari: Avv. Daniela Grimaudo

e-mail: [dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it](mailto:dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it)

**Oggetto: VALLONE Gaetano c/ Comune di Castelvetro - proc. civ.  
n° 80374/2012 R.G. Tribunale di Marsala - Sentenza del 16.09.2015**

Al Sindaco

[sindaco@pec.comune.castelvetro.tp.it](mailto:sindaco@pec.comune.castelvetro.tp.it)

>>>>

Con la sentenza indicata in oggetto e comunicata a mezzo pec, il Giudice del Tribunale di Marsala, dott.ssa *Ripetta Signarello*, ha parzialmente accolto la domanda dell'attore, riconosciuto corresponsabile al 50% dei danni subiti al proprio immobile, causati dall'acqua proveniente da una caditoia adiacente, la cui tubatura di collegamento alla rete era rotta e staccata dal pozzetto.

In virtù della concorrente responsabilità, il Comune di Castelvetro è stato condannato a pagare la somma di € 6.829,36, pari al 50% della somma necessaria ai lavori € 2.350,00 oltre accessori, pari al 50% delle spese legali, e spese di CTU in solido.

Il tutto a fronte di una richiesta di € 27.019,42, oltre interessi e danno morale.

Avverso la sentenza non si ritiene di dovere proporre gravame, atteso anche che l'attribuzione al Comune del 50% della responsabilità dei danni, correttamente motivata in sentenza, si è basata su elementi oggettivi, quali le foto scattate dai tecnici comunali in sede di sopralluogo prima del giudizio.

Sarà cura della scrivente, non appena la sentenza verrà notificata, procedere alla redazione degli atti necessari alla liquidazione.

Distinti saluti.

f.to Avv. Daniela Grimaudo

*Procedura in corso*  
*21/12/15 ALL 5*  
*ric. 23/12/15*

Alleg. 6

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 117 del 09/03/2016

OGGETTO: Vallone Gaetano e / Comune di Castelvetrano - Liquidazione e pagamento in favore del CTU ing. Antonio Spina.

Trasmessa ai seguenti Uffici:	Data	Firma per Ricevuta
- ALBO PRETORIO ON LINE	_____	_____
- Sig. SINDACO	_____	_____
- SETTORE RAGIONERIA	_____	_____
- UFFICIO LEGALE	_____	_____

Il Responsabile del procedimento



**Settore Ragioneria e Finanze**

Assunto impegno n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
sull'intervento n° \_\_\_\_\_  
Cap.F.E.C. n° \_\_\_\_\_  
Fondo risultante € \_\_\_\_\_  
Imp. Precedenti € \_\_\_\_\_  
Imp. attuale ... € \_\_\_\_\_  
Responsabilità residua € \_\_\_\_\_

Il Responsabile



**IL DIRIGENTE F.F.**

**CHE** con determina Sindacale n.86 del 12.11.201 è stato conferito dal Sindaco l'incarico di Dirigente al Segretario Generale fino al 31.12.2016;

**VISTO** il provvedimento n. 02 del 14.01.2016 con cui il Dirigente ad interim ha delegato alle posizioni organizzative le funzioni dirigenziali rientranti nella materia delle proprie competenze per i Servizi del I settore e dello Staff Sindaco;

**VISTA** la determina n. 55 del 12.02.2016 avente ad oggetto: " Vallone Gaetano c / Comune di Castelvetrano, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di **€. 1.235,21** al codice del redigendo bilancio 2016 missione 1, Programma 11, titolo 1, macroaggregato 110. Prenotazione e impegno di spesa in favore dell'ing. Spina Antonio";

**VISTO** l'art. 163 comma 3 del D.Lgs n° 267/2000;

**RITENUTO** opportuno e necessario liquidare e pagare la somma complessiva di **€. 1.235,21**, per le spese di CTU inerenti il suddetto provvedimento;

**VISTO** lo Statuto Comunale, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 dell' 8.5.2009;

**VISTO** l'art. 40 del suddetto statuto;

**RICONOSCIUTA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012;

**DETERMINA**

Per i motivi di cui in narrativa:

- LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di **€. 1.235,21**, all'ing. Spina Antonio, (C.F. ), nato a il e residente a nella via n. , mediante accreditamento sul conto corrente intrattenuto presso UNICREDIT - Agenzia di , avente il seguente **Codice IBAN**:
- DARE ATTO** che la spesa di **€. 1.235,21 omnia** rientra nella somma impegnata con Provvedimento Dirigenziale n. 55 del 12.02.2016.

**DISPONE**

la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

IL Dirigente F.F.

IL RESPONSABILE P.O. STAFF SINDACO  
(Consulente in Amm.)

Copia

AVV. G. MAURO

ALL. 2



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 201 DEL 12/04/2016**

**OGGETTO: Registrazione sentenza n. 960/2015 emessa dal Tribunale di Marsala il 16.12.2015 nel procedimento civile promosso dal Sig. VALLONE GAETANO c/Comune di Castelvetro. Anticipazione all'Economico Comunale.**

n.	Uffici Destinatari	Data	Firma
1	SINDACO		
2	SETTORE FINANZE		
3	ECONOMO COMUNALE		

5 APR. 2016  
Il Responsabile del Procedimento

Margherita Reina  
*Margherita Reina*

N. RESPONSABILE DEL STAFF SINDACO  
(Gestione Finanze)  
*[Signature]*

Assunto Impegno N. 530 del 7 APR. 2016  
 Sull'intervento N.  
 Cap. P.F.G N. 510.1  
 Fondo Risultante €  
 Imp. Precedente €  
 Imp. Attuale € 222.50  
 Disp. Residua €

IL RESPONSABILE  
*[Signature]*

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

CHI con provvedimento sindacale n. 86 del 12.11.2015 è stato conferito dal Sindaco l'incarico ad interim di funzioni dirigenziali al Segretario Generale, Dott. Livio Rita Maggio del 1° Settore Affari Generali per i servizi Staff Sindaco, Staff Presidenza del Consiglio Comunale, 1° Servizio e U.O. Servizi Sportivi del 3° Servizio;

VISTO l'art. 40 dello Statuto del Comune di Castelvetrano pubblicato sulla G.U.R.S. n° 20 del 8/05/2009;

VISTO l'avviso di liquidazione dell'imposta di registrazione dell'Agenzia delle Entrate di Marsala, relativo alla sentenza n. 960/2015, emessa dal Tribunale di Marsala il 16.12.2015, a definizione del procedimento civile tra VALLONE GABRIANO c/ Comune di Castelvetrano;

RILEVATO che il Comune è obbligato ad eseguire la registrazione della suddetta sentenza;

RITENUTO, per quanto sopra, di autorizzare la spesa di €. 222,50 necessarie alla registrazione della sentenza sopra meglio specificata, anticipando la stessa all'Economo Comunale, il quale provvederà al pagamento di che trattasi e con l'obbligo del rimborsamento;

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

### DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui s'intende integralmente trascritto e riprodotto:

1. **IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 163, del D.Lgs 267/2000, la somma di €. 222,50 occorrente per la registrazione della sentenza n. 960/2015 del 16.12.2015 emessa dal Tribunale di Marsala, a definizione del procedimento civile tra VALLONE GABRIANO c/ Comune di Castelvetrano a Missione 1 - Programmazione - Titolo 1 - Macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016.
2. **IMPUTARE** la suddetta spesa di €. 222,50, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.L.gvo 118/2011 del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.L.gvo 126/2014 a Missione 1 - Programmazione - Titolo 1 - Macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016 considerato che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio.
3. **AUTORIZZARE**, come autorizza l'Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale, il quale provvederà al versamento della somma suddetta presso l'Esattoria Comunale, nonché a consegnare la relativa quietanza all'Ufficio Legale del Comune, il quale resta incaricato di chiedere la registrazione della sentenza all'Ufficio delle Entrate di Castelvetrano, previa esibizione della quietanza.
4. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L.gvo 174/2012.

**DISPONE**

La pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

Il Dirigente  
Dott. Livio Elia Maggio



**SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000.

Castelvetroano, 11 APR 2015



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PUBBLICITÀ, PUBBLICITÀ ECONOMICA  
E GESTIONE DELLE RASBASI  
Dott. Andrea Sabatini (C. 02001)

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_ e così per giorni 15 consecutivi.

Castelvetroano \_\_\_\_\_

dell'Albo

*Il Responsabile*

\_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale.

Castelvetroano, 11 APR 2015

AGENZIA DIRE ENTRATE



Mod. 723

MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

7. DEBITO INVOCABILE A

AGENZIA/PROV.

PER ACCREDITO ALLA DEBITA A CONTO

3. NUMERO DI RIFERIMENTO

71K02R0116711000099413



COGNOME, NOME, RAZIONO E NOME COGNOME

NOV.

DATA NASCITA

A. COMUNE DI CASTELVEFRANCO

PROV. TV

CAP. 31040

PROV. TV

CODICE FISCALE

DATA NASCITA

E. 100112110814

COGNOME, NOME, RAZIONO E NOME COGNOME

NOV.

DATA NASCITA

PROV. TV

CAP. 31040

PROV. TV

CODICE FISCALE

DATA NASCITA



6. UFFICIO D'ENTE

7. COD. TERRITORIALE (C.A., CONTENZIOSO)

9. CAUSALE

10. ESTREMI DEL DATO O DEL DOCUMENTO

TIV

111

RIG

2101150101SIC0140101091610

11. CODICE ENTRATA

12. DESCRIZIONE (\*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

11019IT

REGISTRO: AGENZIA VOCI - PROP.

205,00

81016IT

RNFR. EVENT. AG. DIRETTE ENTRATE

17,50

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

222,50

EURO (lettere)

DUCCENTOVENTIDUE / 50



DATA		CODICE CONCESSIONE/FRANCA/PROV.	
GG	MM	ALFAB.	CANONIZZ. IC

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**TRIBUTI E IMPOSTE**  
 Ufficio di Agenzia  
 Tel. 024 504112 Fax 024 504114  
 00187 - CAPOFILA - 0112 - 00187

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario  
 n. \_\_\_\_\_  
 C/C. N° \_\_\_\_\_  
 C/C. N° \_\_\_\_\_

1998/01/01

COMP. PER IL CONCESSIONARIO/AGENZIA/UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE



Mod. F23/28

MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE

AGENZIA/LIBRO \_\_\_\_\_ PAG. \_\_\_\_\_  
PER L'ACCORDO ALLA PRESSIONE DEL PAGANTE

3. NUMERO DI RESUMPTO IT: 71210121677110101010181413



COGNOME, DENOMINAZIONE O RAZIONE SOCIALE		CAPI	DATA DI NASCITA
<u>COMUNE DI CASTELVETRANO</u>			
CIVILITA' / VIA / PIAZZA / LOCALITA' / STRADA / C.A.P.		CODICE FISCALE	
		<u>311001216771101010181413</u>	

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAZIONE SOCIALE		CAPI	DATA DI NASCITA
CIVILITA' / VIA / PIAZZA / LOCALITA' / STRADA / C.A.P.		CODICE FISCALE	



4. FINANZIARIO ENTE	7. COD. TERRITORIALE (18. COMPAGNIZIO)	9. CAUSALE	10. ESIBIZIONE DELL'ALTO DEL DOCUMENTO
<u>11111</u>	<u>111</u>	<u>RIG</u>	<u>2011501041810101010101915010</u>

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE [1]	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
<u>110191T</u>	<u>REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.</u>	<u>205,00</u>	
<u>010161T</u>	<u>ENPR. DOCENT. AG. DELLE ENTRATE</u>	<u>77,50</u>	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 222,50

EURO (lettere) DUECENTOVENTIDUE / 50

DATA		CODICI CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
GG	MM	AGENZIA	CAUSAZIONE/ID

AMB. 19 - 754 - 10.10

INVIARE A: INFAC CORA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

AGENZIA DELL'ENTRATE



Mod. 532

**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. ENERGIA BREVOCIABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV

PER L'ACCREDITO ALLA RICEVERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI BILIBERAMENTO N°

02020167100008943



4. COGNOME, DENOMINAZIONE/AZIENDA/RAZ. SOC. S.p.A.  NOME  CAP/BL. ANZITA

**COMUNE DI CASTELVETRANO**

5. CODICE FISCALE  NOME  CAP/BL. ANZITA

8110012108114

6. UFFICIO D'ENTRATA  7. COD. TERZIORIALE/18. CONTRIBUTO  9. CAUSALE  10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

11. CODICE TRIB.  12. DESCRIZIONE  13. IMPORTO  14. COD. DESTINATARIO

11. CODICE TRIB.  12. DESCRIZIONE  13. IMPORTO  14. COD. DESTINATARIO

11. CODICE TRIB.  12. DESCRIZIONE  13. IMPORTO  14. COD. DESTINATARIO

11. CODICE TRIB.	12. DESCRIZIONE	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
11.18.17	REGISTRO: ALTRE VOCL - PROP.	205,00	
11.18.17	ENER. EVENT. AG. DELLA ENTRATE	17,50	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO


222,50

FURO (lettere)

DUECENTOVENTIDUE / 50

DATA  CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE

AGENZIA  CAPOSTABILIMENTO



11.3.2000/AG/1700

COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO



ALL. 8

Sentenza n° 963/2015 Tribunale di Marsala  
VALLONE GAETANO c/ COMUNE di CASTELVETRANO

\*\*\* \*\*\*\*\*

SOMME DOVUTE EX SENTENZA

SORTE	€	6.829,36
SPESE LEGALI IMPONIBILI	€	2.000,00
SPESE LEGALI NON IMPONIBILI	€	235,00
SPESE GENERALI 15% su € 2.000,00	€	300,00
CAP 4% su € 2.300,00	€	92,00
IVA 22% su € 2.392,00	€	526,24
COMPENSO CTU	€	934,82
SPESE DI REGISTRAZIONE	€	111,25
TOTALE 1)	€	11.828,67

SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE DA DETTRARRE

COMPENSO CTU	€	300,42
SPESE DI REGISTRAZIONE	€	111,25
TOTALE 2)	€	411,67

TOTALE DA CORRISPONDERE (( - 2) € 10.617,00

Castelvetro, 3.05.2016

11 028.67 04	14
411.67 04	14
10 617.00 04	14
6 829.36 14	14
2 000.00 04	14
235.00 14	14
300.00 04	14
92.00 04	14
526.24 14	14
934.82 04	14
111.25 04	14
11 028.67 04	14

000

000

Avv. Daniela Grimalda

